

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3616

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CURCI, BARBALACE, CELLINI, CRISTONI, D'ADDARIO,
IOSSA, MASTRANTUONO**

Presentata l'8 febbraio 1989

**Modifiche al sistema di versamento delle ritenute
di acconto sui redditi dei lavoratori autonomi**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta si intende abolire la ritenuta d'acconto sul reddito di lavoro autonomo esercitato abitualmente da residenti sostituendola con versamenti di acconti d'imposta mensili. Si ritiene che il sistema delineato consenta:

1) la semplificazione degli obblighi relativi ai sostituti d'imposta, con beneficio per contribuenti ed uffici finanziari, grazie all'abolizione di tutte le dichiarazioni modello 770, redatte solo per le ritenute ai professionisti;

2) la continuità di gettito per l'erario, garantita:

a) dal trasferimento dell'obbligo di versamento in capo ai lavoratori auto-

nomi, che in contropartita avranno immediata disponibilità di un documento idoneo alla detrazione dell'imposta versata in acconto, senza dovere attendere il rilascio dei certificati dai clienti;

b) dalla previsione di versamenti mensili non rapportati al volume d'affari di periodo ma all'imposta dovuta per l'anno precedente;

c) dalla mitigazione delle sanzioni per chi effettua i versamenti entro 30 giorni dalla scadenza ed anche, per converso, dall'onerosità di maggiori dilazioni;

3) l'accertamento agevolato nei confronti dei lavoratori autonomi abituali, perché i certificati di sostituti d'imposta, sovente allegati in numero cospicuo, sa-

ranno sostituiti dalle ricevute dei versamenti mensili, o, ancora meglio, da un prospetto riepilogativo, che potrà esser predisposto nel quadro E del modello 740, simile a quello previsto in dichiarazione IVA;

4) le anticipazioni d'imposta in misura congrua all'attività esercitata perché commisurata ad imposta dovuta per il periodo precedente e pertanto implicitamente rapportati al reddito e non al volume d'affari; si ritiene che saranno evitate un gran numero di richieste di rimborso in dichiarazione annuale da parte di quei lavoratori autonomi abituali che, per l'entità delle spese inerenti l'attività, hanno un debito d'imposta inferiore al 19 per cento del volume d'affari, spesso totalmente assoggettato a ritenuta.

In materia di sanzioni, si è ritenuto di suggerire la mitigazione delle sanzioni nelle ipotesi di « lieve entità »; ci si è

occupati in particolare delle ritenute operate nei confronti dei lavoratori autonomi occasionali, i cui compensi si è pensato dovessero rimanere assoggettati al vigente sistema di ritenute sia per esigenze di accertamento fiscale che di gettito, essendo difficile individuare questa categoria di lavoratori e rapportarne i versamenti mensili all'imposta dovuta per l'anno precedente che, per l'occasionalità del reddito, può essere anche notevolmente difforme da un anno all'altro, mentre anche in termini di semplificazioni per contribuenti ed uffici, l'occasionalità delle prestazioni fa preferire il sistema vigente a quello qui delineato. Le nuove sanzioni dettate tengono conto della facilità di accertamento di ritardi ed omissioni e pertanto sono solo di carattere amministrativo e finanziario, prevedendosi un istituto analogo a quello previsto in materia di IVA per ritardi contenuti entro 30 giorni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono sostituiti dai seguenti:

« I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato, compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 19 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera *b)* e sull'intero ammontare delle somme di cui alle lettere *c)*, *d)*, *f)* del comma 2 e sulle somme di cui al comma 3 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La ritenuta è elevata al 20 per cento per l'indennità di cui alla lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 49 del decreto stesso. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 20 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese e per le prestazioni di lavoro autonomo esercitato abitualmente. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti ».

ART. 2.

1. I lavoratori autonomi che esercitano abitualmente arti e professioni, anche in forma associata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e della lettera a) del comma 2 dello stesso articolo sono tenuti entro i primi quindici giorni di ciascun mese solare, al versamento di 1/12 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno precedente, al netto delle detrazioni d'imposta spettanti per tale anno; nel primo anno di applicazione della presente norma l'imposta netta dovuta per l'anno precedente sarà calcolata senza tener conto delle ritenute d'acconto subite nell'esercizio di attività di lavoro autonomo. I versamenti dovranno essere eseguiti con le modalità previste dall'articolo 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920; entro il termine stabilito per la dichiarazione dei redditi deve essere versata la differenza tra l'imposta dovuta in base alla dichiarazione stessa, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, ed il totale dei versamenti mensili eseguiti a norma del presente articolo, con diritto al rimborso o al riporto a credito delle somme versate in eccedenza rispetto all'imposta dovuta in base alla dichiarazione, a sensi del comma 3 dell'articolo 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Dal mese di giugno di ciascun anno solare il versamento sarà commisurato all'imposta dovuta in base alla dichiarazione prodotta per l'anno precedente; tuttavia, il conguaglio di cui al comma 1 sarà effettuato computando i versamenti effettuati nell'anno solare precedente.

3. I destinatari della presente norma non sono tenuti al versamento d'acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 3.

1. Al secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 marzo 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tuttavia, qualora le ritenute effettivamente operate siano state indicate nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto d'imposta, ovvero si sia effettuato il versamento con ritardo superiore a trenta giorni rispetto al termine previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche e integrazioni, sarà dovuta la multa dalla metà al doppio della somma non versata ».

2. Al numero 4) del primo comma dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 429 del 1982 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « se le somme esposte non risultano effettivamente dovute o corrisposte; ».

3. Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge n. 429 del 1982 è sostituito dal seguente:

« Se i fatti previsti nei numeri 1), 3) e 5) sono di lieve entità si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni; se i fatti previsti nei numeri 4) e 6) sono di lieve entità si applica la multa fino a lire cinque milioni ».

4. La valutazione dell'entità dei fatti sarà attuata sulla base degli elementi indicati dall'articolo 133 del codice penale, tenuto conto dell'entità economica del fatto, in percentuale ed in valore assoluto, e dell'importanza dell'episodio nella vita dell'impresa.

5. Per l'omissione dei versamenti mensili previsti dall'articolo 2 della presente legge e per i versamenti di somme inferiori a quelle dovute si applica la soprattassa del 40 per cento dell'importo non versato e sono dovuti interessi, calcolati ad un tasso superiore di 5 punti percentuali a quello mediamente praticato alla migliore clientela dagli istituti di credito,

operanti nella provincia ove ha domicilio fiscale il contribuente, per le aperture di credito in conto corrente; se i versamenti vengono effettuati entro i 30 giorni successivi a quello di scadenza, si applica solo la soprattassa nella misura del 5 per cento mediante iscrizione a ruolo.